

CAMERA DEI DEPUTATI N. 463

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACERATINI, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, BOETTI VIL-
LANIS AUDIFREDI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUAR-
RA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, PAR-
LATO, PAZZAGLIA, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA,
VALENSISE, ZANFAGNA**

Presentata il 15 settembre 1983

**Modifiche alle norme sulla competenza del pretore
e del conciliatore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono trascorsi oltre diciassette anni da quando fu emanata l'ultima disposizione di aumento della competenza per valore del pretore e del conciliatore.

Essa fu disposta, infatti, con la legge 25 luglio 1966, n. 571.

Da allora i vari disegni di legge di iniziativa governativa che prevedevano ulteriori aumenti della competenza per valore dei giudici cosiddetti « minori » non sono giunti a compimento o per l'anticipato scioglimento delle Camere o perché ne è stato disposto l'esame congiunto con altre e più complesse riforme.

In tale situazione di obiettiva inerzia legislativa, il trascorrere del tempo e la inarrestabile svalutazione monetaria da un lato hanno determinato la progressiva

riduzione del numero delle controversie portate alla cognizione dei pretori e dei conciliatori e, dall'altro, un progressivo incremento delle cause portate alla cognizione dei tribunali e, quindi, delle stesse corti di appello.

Oggi la situazione del « carico giudiziario » delle controversie civili nei tribunali ha raggiunto livelli assolutamente insostenibili, con la conseguenza che la durata media di un modesto giudizio civile si aggira sui quattro-sei anni.

Un tale stato di cose non è stato superato — se non in parte marginale e ormai sempre meno avvertita — dalla promulgazione delle leggi 11 agosto 1973, n. 533, e 27 luglio 1978, n. 392.

È da dire poi che l'unica previsione di aumento della competenza per valore

è contenuta nel disegno di legge n. 2976 relativo all'istituzione del giudice di pace, approvato dal Senato della Repubblica il 13 novembre 1981 e trasmesso poi alla Presidenza della Camera.

Trattasi di una riforma che ha dato luogo a notevoli perplessità e contestazioni ed è pertanto agevole prevedere che l'iter di approvazione relativo richiederà verosimilmente tempi ancora lunghi.

Questa situazione ha indotto da tempo qualificati ambienti di operatori della giustizia a richiedere un urgente intervento del legislatore volto a risolvere, nell'immediato, il problema pratico della competenza per valore del pretore e dei conciliatori e ciò a prescindere da altre e più vaste riforme che potrebbero, proprio per la loro ampiezza e complessità, incontrare ostacoli che invece le norme sull'aumento della competenza non possono e non debbono incontrare.

Merita, in proposito, di essere ricordata la riunione svoltasi il 21 settembre 1982 presso il presidente della corte di appello di Roma alla quale hanno partecipato tutti i magistrati dirigenti degli uffici giudiziari di Roma ed il presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori della capitale che tale riunione aveva richiesto.

Dal verbale emerge l'unanime « esigenza urgente perché venga eliminata la grave incoerenza determinatasi nella distribuzione delle cause civili per effetto del notevolissimo svilimento della moneta, con conseguente sperequazione nel flusso del lavoro degli uffici giudiziari e correlativo maggior costo dei procedimenti ».

Veniva pertanto auspicato un disegno di legge che adottasse le norme già contenute nel capo II del disegno di legge approvato dal Senato con il menzionato voto del 13 novembre 1981, o, in alternativa, « ribadito il rilievo che dal 1966 manca un intervento legislativo in materia », si chiedeva che venisse « congruamente aumentato, in armonia con le altre norme del codice di procedura civile, e tenuto conto delle iniziative legislative *in itinere*, il valore delle cause ai fini della competenza ».

Nonostante un impegno formale del ministro guardasigilli in una successiva, conseguente riunione del 21 ottobre 1982 con i capi degli uffici giudiziari di Roma e con il presidente dell'Ordine forense romano, per la formulazione e la presentazione di un disegno di legge in materia, è trascorso invano un anno e nulla è stato fatto in proposito.

La situazione degli uffici giudiziari si è nel frattempo ulteriormente aggravata ed è pertanto ormai urgente ed indilazionabile un intervento « stralcio » che consenta, con il riequilibrio dei valori della competenza, un conseguenziale ed apprezzabile riequilibrio del flusso del lavoro negli uffici giudiziari civili.

Si è ritenuto inoltre di inserire, nel presente progetto, per l'evidente connessione e per l'omogeneità degli scopi, una norma con la quale tutte le cause di risarcimento danni originate dalla circolazione stradale, limitatamente ai danni alle cose, sono « funzionalmente » devolute alla cognizione dei pretori, e ciò indipendentemente dal valore della controversia.

Appare, infatti, veramente incongrua ed irrazionale l'attuale situazione in forza della quale interi collegi giudicanti dei vari tribunali sono costretti ad un carico di lavoro esorbitante per la cognizione di vertenze che, per contro, stante la loro non particolare complessità e delicatezza, possono essere indubbiamente affidate ad un giudice monocratico.

Anche in questo caso, poi, il processo inflazionistico ha determinato uno stravolgimento del necessario equilibrio nella ripartizione del flusso di lavoro tra i vari giudici ed appare in proposito veramente irrisorio l'attuale limite di lire 750.000 per la competenza pretorile.

Queste le ragioni fondamentali che ispirano il presente progetto di legge.

Con l'articolo 1 si eleva la competenza del conciliatore a lire 600.000, con ciò allineandosi tale valore a quello già previsto in materia di « equo canone » dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

In considerazione della svalutazione della moneta nel frattempo intervenuta ed allo scopo di non vanificare rapida-

mente l'efficacia dell'intervento legislativo che si propone, la competenza per valore del pretore viene elevata a lire 5 milioni.

Con l'articolo 2 si introduce, come si è detto, la competenza funzionale del pretore per i danni alle cose derivanti dalla circolazione stradale.

Con l'articolo 3, infine, si eleva a lire 100.000 il limite di valore delle cause per le quali il conciliatore decide secondo equità ed inappellabilmente.

Onorevoli colleghi, i proponenti, nel raccomandare la sollecita approvazione di

questo progetto di legge, sono ben consapevoli che la normativa proposta non potrà, da sola, risolvere i gravi e complessi problemi della giustizia civile nel nostro paese.

Per altro queste norme appaiono, nell'immediato, assolutamente indifferibili proprio per cominciare a restituire agli uffici giudiziari ordine e razionalità, elementi questi che costituiscono comunque il presupposto indeclinabile di ogni ulteriore e più ampia riforma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 600.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 5 milioni.

Il limite di lire 300.000, stabilito dalla legge anteriore per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato, è elevato a lire 3 milioni.

I tribunali ed i pretori continuano a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovano pendenti davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il pretore è competente per tutte le cause per risarcimento danni a cose derivanti dalla circolazione stradale, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

ART. 3.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del codice di procedura civile, è elevato a lire 100.000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.